

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 46/2005,****del 29 aprile 2005,****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 43/2005 dell'11 marzo 2005 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/657/CE per quanto concerne la fissazione dei limiti minimi di rendimento richiesti (LMRR) per certi residui negli alimenti di origine animale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) 836/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE <sup>(6)</sup>, rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/379/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la decisione 2001/471/CE relativamente ai test batteriologici in taluni stabilimenti di carni <sup>(7)</sup>, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 1.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/433/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole <sup>(8)</sup>, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 40.

---

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 28.7.2005, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60.

<sup>(4)</sup> GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60.

<sup>(5)</sup> GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

<sup>(7)</sup> GU L 144 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 51.

- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta <sup>(9)</sup>, rettificata dalla GU L 189, del 27.5.2004, pag. 76.
- (10) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia <sup>(10)</sup>, rettificata dalla GU L 189, del 27.5.2004, pag. 79.
- (11) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/449/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che approva i piani di controllo dei residui, presentati da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia in applicazione del disposto della direttiva 96/23/CE del Consiglio <sup>(11)</sup>, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 69.
- (12) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

I testi della direttiva 2004/68/CE, rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128, dei regolamenti (CE) n. 445/2004 e (CE) n. 836/2004, e delle decisioni 2004/25/CE, 2004/280/CE, 2004/433/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 40, 2004/379/CE, rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 1, 2004/439/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 76, 2004/440/CE, rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 79, e 2004/449/CE, rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 69, nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Richard WRIGHT

<sup>(9)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 93.

<sup>(10)</sup> GU L 154 del 30.4.2004, pag. 97.

<sup>(11)</sup> GU L 155 del 30.4.2004, pag. 86.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

## ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.

- 1) Nella parte 4.1, ai punti 3 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) e 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, ai punti 2 (direttiva 90/426/CEE del Consiglio) e 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 L 0068**: direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321), rettificata dalla GU L 226 del 25.06.2004, pag. 128.»

- 2) Nella parte 5.1, al punto 7 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), nella parte 6.1, al punto 15 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), e nella parte 8.1, al punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio), è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 R 0445**: regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).»

- 3) Nella parte 6.2, al punto 40 (decisione 2001/471/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **32004 D 0379**: decisione 2004/379/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata dalla GU L 199 del 7.6.2004, pag. 1.»

- 4) Nella parte 6.2, dopo il punto 47 (decisione 2003/774/CE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«48. **32004 D 0280**: decisione 2004/280/CE della Commissione, del 19 marzo 2004, che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituana, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia (GU L 87 del 25.3.2004, pag. 60).

49. **32004 D 0439**: decisione 2004/439/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di taluni stabilimenti del settore della carne a Malta (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 93), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 76.

50. **32004 D 0440**: decisione 2004/440/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che adotta una misura transitoria a favore di alcuni stabilimenti del settore del latte in Slovacchia (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 97), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 79.»

- 5) Nella parte 7.2, al punto 19 (decisione 2002/657/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 D 0025**: decisione 2004/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 38).»

- 6) Nella parte 7.2, dopo il punto 21 (regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«22. **32004 R 0836**: regolamento (CE) n. 836/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, recante misure transitorie da applicare a Cipro relativamente alla scrapie (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 48).»

- 7) Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», nella parte 7.2, dopo il punto 39 (decisione 2000/629/CE della Commissione, soppressa) è inserito il seguente punto:
- «40. **32004 D 0449**: decisione 2004/449/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che approva i piani di controllo dei residui, presentati da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia in applicazione del disposto della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 155 del 30.4.2004, pag. 86), rettificata dalla GU L 193 dell'1.6.2004, pag. 69.»
- 8) Nella parte 8.1, dopo il punto 16 (direttiva 92/118/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente testo:
- «**Ungulati**
- 16a. **32004 L 0068**: direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321), rettificata dalla GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.»
- 9) Nella parte 8.1, il testo del punto 1 (direttiva 72/462/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 14 gennaio 2006.
- 10) Nella parte 9.2, dopo il punto 2 (direttiva 2002/4/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
- «3. **32004 D 0433**: decisione 2004/433/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce per la Lettonia misure transitorie in deroga alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio con riguardo all'altezza delle gabbie per le galline ovaiole (GU L 154 del 30.4.2004, pag. 51), rettificata dalla GU L 189 del 27.5.2004, pag. 40.»
-